

# GAZZETTA UFFICIALE



PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 71°

ROMA - Martedì, 11 febbraio 1930 ANNO VIII

Numero 34

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.**

**Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930**

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	" 240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	" 80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	" 160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obblighi gazzettari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 - Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di recesso o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » vengansi le norme stabilite nella testata della parte seconda.

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CUIO UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso le Librerie dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria Boffi Angelo, via Umberto I, 15 - Ancona Foglia Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele, 30. - Aquila Agnelli F., via Principe Umberto, 25. - Arezzo Pellegrini A., via Cavour, 15. - Ascoli Piceno Intendenza di finanza (Servizio vendita). - Asmara A. A. e F. Cicero - Avellino Leprino O. Bari Libr. edit. Fava Luigi & Guadagnolo, via Sparano, 36. - Belluno Siva Benetta, editore. - Benevento Tomaselli B., Corso Garibaldi, 219. - Bergamo Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I. - Bologna Libr. edit. Cappelli Licinio, via Farini, 6. - Brescia Castoldi E., Largo Zanardelli. - Bolzano Binfreschi Lorenzo. - Brindisi Carlucci Luigi. - Caltanissetta P. Milia Russo. - Campobasso Colaneri Giovanni. - Caserta P. Croce e Figli. - Catania Libr. edit. Giamontana Nicolò, via Lincoln, 271-275. Società Editrice italiana, via Vittorio Emanuele, 135. - Catanzaro Scaglione Vito. - Chieti F. Piccirilli. - Como Nani e C. - Cosenza Intendenza di finanza (Servizio vendita). - Cremona Libreria Sossogno E. - Cuneo Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma, 68. - Enna G. B. Buscemi. - Ferrara G. Lunghini e F. Bianchini, piazza Pace, 51. - Firenze Rossini Armando, piazza Unità Italiana 9. - Foggia Bemporad e Figlio, via del Proconsole, 7. - Fiume Libr. Pop. - Minerva. - via Galilei, 6. - Frosinone Grossi prof. Giuseppe. - Foggia Piloni Michele. - Forlì Archetti G. Corso Vitt. Em., 12. - Genova Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I., Soc. Edit. Intern., via Petrarca, 23-24. - Grosseto Signorilli F. - Gorizia Paternelli G., Corso Giuseppe Verdi, 37. - Imperia S. Benedetti Cavallotti G. - Livorno S. Belforte e C. - Lucca S. Belforte e C. - Macerata P. M. Ricci. - Mantova D. Mondovi, Corso Vittorio Emanuele, 54. - Messina Ferrara Vincenzo, viale San Martino 45. - G. Principato, D'Anna Giacomo. - Milano Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libreria Italiana, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68. Società Editrice Internazionale, via Bocchetto, 8. - A. Vallardi, via Stelvio, 2. - Luigi di Giacomo Pirota, via Cavallotti n. 16. - Libreria Italia, via Durini n. 1. - Modena G. T. Vincenzi e nipote, Partito del Collegio. - Napoli Paravia & Treves, via Guglielmo S. Felice, 49. - Raffaele Majolo e Figlio, via T. Garavita 48. - A. Vallardi, via Stelvio n. 2. - Novara E. Guaglio, Corso Umberto I, 26. - Ist. Geogr. De Agostini. - Nno: Margaroli G. - Padova A. Draghi, via Cavour, 9. - Palermo O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele, 535. - Parma Libreria Finadori, via al Duomo, 20-21. Società Editrice Internazionale, via del Duomo, 20-25. - Pavia Bruni & Marzelli. - Perugia Natale Simonelli. - Pesaro Rodops Gennari. - Piacenza Editore V. Patta, via Cavour n. 10-12. - Pisa Minerva (ex Bemporad) Ruvite Sotoborgo. - Pietola A. Paoletti. - Pola Schmidt, piazza Foro, 17. - Potenza - Ditta Raffaele Marchesello. - Ravenna E. Lavagna & Figli. - Reggio Calabria R. D'Angelo. - Reggio Emilia Luigi Bonvicini, via Felice Cavallotti. - Rieti A. Tomasetti. - Roma Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorilli, via degli Orfani, 88. - Magliana, via Due Maelli, 88; Mantegassa degli Eredi Cremonesi; via S. Novembre, 145; Stamperia Beale, vicolo del Muretto, 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele, Libreria Littorio, Corso Umberto, 330; Istituto Geografico de Agostini, via della Stamperia, 64-65. Libreria Scienza e Lettere del dott. G. Bardi, piazza Madama, 19-20. - Rovigo G. Marin, via Cavour, 48. - Sansevero Luigi Venditti, piazza Municipio, 9. - Sassari G. Ladda, Corso Vittorio Emanuele, 14. - Savona Pietro Lodola. - Siena Libreria S. Bernardino, via Cavour, 42. - Siracusa O. Greco - Sordiro E. Zarucchi, via Dante, 9. - Spesia A. Zacutti, via Felice Cavallotti, 3. - Taranto Fratelli Filippi, via Archita. - Teramo L. D'Inghilo. - Terni Stabilimento alterocca. - Torino Editrice F. Casanova & C., piazza Garignano, Soc. Edit. Intern., via Garibaldi, 20; Fratelli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa, 6; Libreria S. Lattes & C., via Garibaldi, 3. - Trapani Giuseppe Banci, Corso Vittorio Emanuele, 62. - Trento Edit. Marsilio Disertori, via S. Pietro, 6. - Treviso Longo & Zoppelli. - Trieste Licinio Cappelli, Corso Vittorio Emanuele, 12; Treves & Zanichelli, Corso Vittorio Emanuele, 27. - Tripoli Libreria Minerva di Caopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele, Udine Alfonso Benedetti, via Paolo Sarpi, 41. - Varese Maj & Malnati. - Venezia Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele, 3844. - Vercelli Bernardo Cornale. - Verona Bemigio Cabianca, via Massini, 42. - Vicenza Giovanni Galla, via Cesare Battisti. - Viterbo Fratelli Bugetti. - Zara E. De Sconfeld, piazza Plebiscito.

**CONCESSIONARI SPECIALI.** - Torino: Rosenberg & Sellier, via Maria Vittoria, 18. - Milano: Casa Editrice Ulrico Hoepli, Galleria de Cristoforo.  
**CONCESSIONARI ALL'ESTERO.** - Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. - Buenos Ayres: Italianaesima Libreria Mele, via Lavalle, 485. - Lugano: Alfredo Arnold. Rue Luvain Perreghini. - Parigi: Società Anonima Libreria Italiana, Rue de September, 24.  
**CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO.** - Messaggero Italiano: Bologna, via Milano, 11; Firenze, Canto del Nelli, 18; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano: Napoli via Mercatana, 7; Roma, via del Pesce, 119; Torino, via del Milla 24.

Vengansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

## AVVERTENZA.

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla « Gazzetta », nonché quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

## SOMMARIO

Numero di pubblicazione

## LEGGI E DECRETI

230. — REGIO DECRETO 11 gennaio 1930, n. 29.  
Sistemazione dei servizi e del personale della Direzione generale del Fondo per il culto nel Ministero della giustizia e degli affari di culto . . . . . Pag. 558
231. — REGIO DECRETO-LEGGE 16 gennaio 1930, n. 24.  
Sostituzione dell'art. 16 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica . . . . . Pag. 560
232. — REGIO DECRETO 14 novembre 1929, n. 2367.  
Fusione in unico ente delle Opere pie « Ospedale S. Antonio di Casa Scuola » e « Ospedale S. Maria a Vigna della famiglia Girace », con sede in Gragnano. Pag. 560
233. — REGIO DECRETO 12 settembre 1929, n. 2366.  
Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione del Pogliaschino, con sede in Borghetto Vara . . . . . Pag. 560
234. — REGIO DECRETO 13 gennaio 1930, n. 23.  
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Savona . . . . . Pag. 560
- DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1929.  
Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Francavilla Fontana in provincia di Brindisi . . . . . Pag. 560
- DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1929.  
Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bagheria in provincia di Palermo. Pag. 561
- DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1930.  
Autorizzazione alla Cassa di risparmio della Spezia ad istituire due proprie filiali . . . . . Pag. 561
- DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1930.  
Schema di secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Taranto . . . . . Pag. 561
- DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1930.  
Ordinanza di polizia veterinaria concernente l'importazione in Sardegna di bestiame bovino . . . . . Pag. 563
- DECRETI PREFETTIZI:  
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . . . Pag. 563

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE  
AL PARLAMENTO

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 26 dicembre 1929, n. 2171, concernente variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1929-30 e convalidazione dei Regi decreti 30 dicembre 1929, n. 2170, 30 dicembre 1929, n. 2221, e 30 dicembre 1929, n. 2240, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo . . . . . Pag. 564

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:  
Smarrimento di ricevute . . . . . Pag. 564  
Media dei cambi e delle rendite . . . . . Pag. 564

Ministero degli affari esteri: Scambio di ratifiche tra l'Italia e l'Austria . . . . . Pag. 564

## IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C., in liquidazione, in Genova:  
Elenco delle obbligazioni di terza serie sorteggiate nella 23ª estrazione del 27 gennaio 1930.  
Elenco delle obbligazioni di terza serie sorteggiate nelle prime 22 estrazioni e non ancora rimborsate a tutto il 23 gennaio 1930.

Società elettrica bresciana, in Milano: Elenco delle obbligazioni 5,50 per cento sorteggiate nella 26ª estrazione del 27 gennaio 1930.

Banca d'Italia - Credito fondiario della già Banca nazionale del Regno d'Italia, in liquidazione:

Elenco delle cartelle fondiarie tipo già 4 per cento convertito al 3,75 per cento sorteggiate il 1° febbraio 1930.

Elenco delle cartelle fondiarie tipo già 4,50 per cento convertito al 3,75 per cento sorteggiate il 1° febbraio 1930.

« Pirelli e C. », in Milano: Elenco delle obbligazioni, emissione 1911, sorteggiate nella 19ª estrazione del 4 febbraio 1930.

## LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 230.

REGIO DECRETO 11 gennaio 1930, n. 29.

Sistemazione dei servizi e del personale della Direzione generale del Fondo per il culto nel Ministero della giustizia e degli affari di culto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'attuale ruolo provvisorio del personale del Fondo per il culto e del Fondo di religione e beneficenza per la città di Roma, indicato nella tabella n. 19 allegato II e 14 allegato IV del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Vista la legge 14 aprile 1927, n. 514;

Visti gli articoli 19, 29 e 34, lettera b), della legge 27 maggio 1929, n. 848;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli organici del personale della Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di religione e beneficenza per la città di Roma nel Ministero della giustizia e degli affari di culto sono definitivamente stabiliti nel modo risultante dalle unite tre tabelle, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro Guardasigilli e dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Qualora il numero dei posti fissati per ciascun grado nei nuovi ruoli organici venisse ad essere inferiore al numero degli impiegati attualmente in servizio, i funzionari in eccedenza saranno mantenuti in soprannumero, salvo successivo riassorbimento. E fino a quando nei vari gradi dei ruoli stessi esisteranno soprannumeri, non potrà disporsi il trasferimento di altrettanti posti vacanti dai ruoli medesimi a quelli propri del Ministero, ai termini dell'art. 29, secondo comma, della legge 27 maggio 1929, n. 848.

Art. 3.

I servizi già di competenza dell'Amministrazione generale del Fondo per il culto e del Fondo di religione e beneficenza per la città di Roma, compresi quelli indicati nell'art. 2 del R. decreto 29 giugno 1924, n. 1086, nonchè i servizi relativi alla gestione del patrimonio riunito dei soppressi Economi generali dei benefici vacanti e dei Fondi di religione menzionati nell'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, sono disimpegnati dalla Direzione generale del Fondo per il culto.

Art. 4.

Il personale della predetta Direzione generale è costituito dai funzionari del ruolo separato del Fondo per il culto e

da quelli del ruolo generale del Ministero, che ai termini dell'articolo 29, secondo comma, della legge 27 maggio 1929, n. 848, andranno a coprire i posti corrispondenti a quelli che si renderanno vacanti nel ruolo separato medesimo a cominciare dall'ultimo grado, salvo quanto dispone il secondo comma dell'articolo seguente.

#### Art. 5.

Con decreto del Ministro sarà provveduto alla ripartizione dei servizi fra le varie Divisioni, diretta ciascuna da un capo di Divisione.

Fino alla completa attuazione del secondo comma dell'articolo 29 della legge 27 maggio 1929, n. 848, il servizio degli affari contenziosi sarà disimpegnato da due magistrati alla immediata dipendenza del direttore generale, scelti, su proposta di quest'ultimo, normalmente tra i magistrati addetti al Ministero, ai sensi dell'art. 3 ultimo comma del R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2187.

#### Art. 6.

Il direttore generale del Fondo per il culto ha la firma « Pel Ministro » degli affari di competenza della Direzione generale, tranne di quelli riservati personalmente al Ministro, al quale dovrà altresì sottoporre gli affari concernenti il personale del ruolo separato, dipendente dalla Direzione generale predetta.

I direttori capi di Divisione e i magistrati di cui all'articolo precedente hanno la firma di quegli atti che sono di semplice istruzione o comunicazione di decreti o di deliberazioni, tranne di quelli che il Ministro, il Sottosegretario e lo stesso direttore generale abbiano riservato a sè.

#### Art. 7.

Le attribuzioni demandate dalle disposizioni vigenti alle Intendenze di finanza, agli uffici del registro e del demanio, agli ispettori demaniali, e agli uffici di tesoreria per la gestione del Fondo per il culto sono estese alla gestione del patrimonio riunito di cui al precedente art. 3.

#### Art. 8.

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 4 del R. decreto 29 giugno 1924, n. 1086. Nell'art. 5 del detto decreto sono sopresse la lettera e) e della lettera g) le parole « spese di liti dovute alle controparti, competenze ai delegati erariali ».

Nulla è innovato alle vigenti disposizioni in quanto stabiliscano agevolazioni o esenzioni fiscali nei riguardi del Fondo per il culto.

E' abrogata ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto o con esse incompatibile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1930 - Anno VIII  
Atti del Governo, registro 293, foglio 34. — MANCINI.

**Ruoli organici definitivi del personale della Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di religione e beneficenza per la città di Roma.**

TABELLA A.

	Numero dei posti
Grado IV - Direttori generali (a) . . . . .	N. 1
Grado VI - Direttori capi di Divisione . . . . .	» 5
Grado VII - Capi sezione . . . . .	» 8
Grado VIII - Consiglieri . . . . .	» 10
Grado IX - Primi segretari . . . . .	» 11
Grado X e XI - Segretari e vice segretari (b) . . . . .	» 5
	—
Totale . . . . .	N. 40
	—

(a) In nessun caso, per effetto del secondo comma dell'art. 29 della legge 27 maggio 1929, n. 848, e della annotazione a) apposta alla tabella annessa alla legge 14 aprile 1927, n. 514, il numero dei consiglieri di Cassazione trattenuti al Ministero con funzioni di direttore generale potrà eccedere quello di sei, compreso il direttore generale del Fondo per il culto.

(b) Questi posti del grado X e XI, per i quali non vi è corrispondenza nella tabella dei magistrati addetti al Ministero, in applicazione del citato secondo comma dell'art. 29 della legge 27 maggio 1929, n. 848, andranno in aumento al ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari (gruppo B) ed al numero dei funzionari medesimi che sono addetti al Ministero ai termini del comma 3° dell'art. 64 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 745, e dell'art. 6 del R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2187.

TABELLA B.

	Numero dei posti
Grado IX - Archivisti capi . . . . .	N. 2
Grado X - Primi archivisti . . . . .	» 5
Grado XI - Archivisti . . . . .	» 8
Grado XII - Applicati . . . . .	» 15
Grado XIII - Alunni d'ordine . . . . .	» 3
	—
Totale . . . . .	N. 33
	—

TABELLA C.

	Numero dei posti
Uscieri capi . . . . .	N. 8
Uscieri . . . . .	» 8
Inservienti . . . . .	» 3
	—
Totale . . . . .	N. 19
	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:  
ROCCO.

Il Ministro per le finanze:  
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 231.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 gennaio 1930, n. 24.

**Sostituzione dell'art. 16 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1018, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto urgente e necessario reclutare nel R. Corpo del Genio aeronautico ufficiali laureati in chimica, per i servizi chimici della Regia aeronautica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

L'art. 16 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, è sostituito dal seguente:

« Art. 16. — I tenenti in servizio permanente del ruolo ingegneri del Corpo del Genio aeronautico sono tratti, per pubblico concorso, per titoli e per esami, dai cittadini italiani laureati in ingegneria (civile, industriale, navale, aeronautica e chimica), dai laureati in chimica, nonchè dai tenenti di artiglieria e del genio che abbiano seguito con esito favorevole i corsi regolari dell'Accademia di artiglieria e genio.

« L'anzianità assoluta nel grado di tenente decorre dalla data del decreto di nomina.

« L'anzianità relativa sarà determinata in base ai risultati della graduatoria del concorso ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1930 - Anno VIII*  
*Atti del Governo, registro 293, foglio 29. — MANCINI.*

Numero di pubblicazione 232.

REGIO DECRETO 14 novembre 1929, n. 2367.

**Fusione in unico ente delle Opere pie « Ospedale S. Antonio di Casa Scola » e « Ospedale S. Maria a Vigna della famiglia Girace », con sede in Gragnano.**

N. 2367. R. decreto 14 novembre 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'Interno, le Opere pie « Ospedale S. Antonio di Casa

Scola » e « Ospedale S. Maria a Vigna della famiglia Girace », con sede nel comune di Gragnano, sono fuse in unico ente sotto la denominazione di « Ospedali riuniti di S. Antonio di Casa Scola e S. Maria a Vigna della famiglia Girace », ed è approvato lo statuto organico del nuovo ente, con alcune modifiche.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1930 - Anno VIII*

Numero di pubblicazione 233.

REGIO DECRETO 12 settembre 1929, n. 2366.

**Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione del Pogliaschino, con sede in Borghetto Vara.**

N. 2366. R. decreto 12 settembre 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione del Pogliaschino, con sede nel comune di Borghetto Vara, e ne è approvato lo statuto sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1930 - Anno VIII*

Numero di pubblicazione 234.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1930, n. 23.

**Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Savona.**

N. 23. R. decreto 13 gennaio 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Savona.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1930 - Anno VIII*

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1929.

**Attivazione del nuovo catasto nei Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Francavilla Fontana in provincia di Brindisi.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per Distretto di agenzia, ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto nei Comuni del Distretto delle imposte di Francavilla Fontana (Brindisi);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23,

avrà effetto dal giorno 1° febbraio 1930 nei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Francavilla Fontana (Brindisi), e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1929 - Anno VIII

*Il Ministro: MOSCONI.*

(1000)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1929.

**Attivazione del nuovo catasto nei Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bagheria in provincia di Palermo.**

#### IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative vulture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per Distretto di agenzia, ed anche per Comune;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto nei Comuni del Distretto delle imposte di Bagheria (Palermo);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° gennaio 1930-VIII nei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bagheria (provincia di Palermo), e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1929 - Anno VIII

*Il Ministro: MOSCONI.*

(1001)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1930.

**Autorizzazione alla Cassa di risparmio della Spezia ad istituire due proprie filiali.**

#### IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

#### IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria, approvato con Regio decreto (testo unico) 25 aprile 1929, numero 967;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio della Spezia è autorizzata ad aprire due nuove filiali l'una nel comune di Lerici, l'altra nel comune di Levanto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 febbraio 1930 - Anno VIII

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:*

ACERBO.

*Il Ministro per le finanze:*

MOSCONI.

(1020)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1930.

**Schema di secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Taranto.**

#### IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Lecce approvato con R. decreto 7 aprile 1904, il quale elenco comprende anche i corsi d'acqua scorrenti nell'attuale provincia di Taranto;

Visto il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Taranto approvato con R. decreto 7 aprile 1927;

Visto lo schema dell'elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella stessa provincia di Taranto compilato dal Ministero dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 3 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, numero 2161, e 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema del secondo elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della Regia prefettura di Taranto;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso elenco suppletivo nel Foglio degli annunci legali;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio degli annunci legali, e dell'eseguito deposito ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizione nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*. Nello stesso termine potrà produrre osservazione anche l'Amministrazione provinciale di Taranto;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera d) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Taranto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 gennaio 1930 - Anno VIII

*p. Il Ministro: DI CROLLALANZA.*

## Secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Taranto.

N. B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone, ecc.*, non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.  
Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna (5), dev'essere sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
1	Fiume Chiaro	Mare Jonio	Manduria	<p>Dalla foce alla vasca della sorgente « Chidro » compresa la vasca stessa.</p> <p>(Il corso è originato da numerose sorgive che pullulano dal fondo di tre laghetti circoscritti da un muro di riva, collegati fra di loro ed aventi, a mezzo di un unico emissario, foce a mare. L'insieme delle dette sorgenti viene denominato « Vasca del Chidro »).</p>
2	Fosso Burago	Id.	Maruggio	<p>Dalla foce alle sorgenti principali denominate « Tamburo » e « Catesciaturo », comprese le sorgenti stesse.</p> <p>(Il corso è formato da due affluenti aventi origine dalle sorgenti « Tamburo » e « Catesciaturo » le quali ricevono il contributo di altri piccoli rivi. I detti affluenti, dopo breve percorso, si riuniscono in unico emissario che ha foce a mare).</p>
3	Fosso Battentieri	Mare Piccolo di Taranto	Taranto	<p>Dalla foce alla sorgente « Battentieri » compresa la sorgente stessa.</p> <p>(Ha origine da una depressione paludosa coperta di fitta vegetazione palustre).</p>
4	Canale Pamunno	Mare Jonio	Id.	<p>Dalla foce fino all'origine del canale.</p> <p>(È originato da numerose polle di acqua che scaturiscono da un fosso a fondo paludoso. Il detto corso per quasi tutta la sua lunghezza è stato sistemato mediante lavori di bonificazione eseguiti a cura diretta dello Stato).</p>

Roma, addì 21 gennaio 1930 - Anno VIII.

Visto, p. Il Ministro: DI CROLLALANZA.

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1930.

**Ordinanza di polizia veterinaria concernente l'importazione in Sardegna di bestiame bovino.**

IL CAPO DEL GOVERNO  
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO  
MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la esistenza di alcuni casi di tubercolosi bovina in Sardegna;

Riconosciuta la necessità di adottare provvedimenti per estinguere queste prime, circoscritte manifestazioni della malattia nel bestiame sardo, in precedenza totalmente immune da tale infezione, e di proteggere gli allevamenti dell'Isola dai pericoli di nuove importazioni di detto contagio;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, ed il regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533;

Ordina:

Art. 1.

Nelle Province della Sardegna, i bovini o gruppi di bovini nei quali sia stata constatata la tubercolosi, devono essere sottoposti a particolare vigilanza sanitaria da parte del veterinario comunale, sotto il controllo del veterinario provinciale.

Art. 2.

Tutti i bovini riconosciuti infetti da tubercolosi, dovranno essere marcati a fuoco con la lettera T sulla guancia destra. Il marchio dovrà essere impresso in modo da riuscire ben visibile e dovrà essere indelebile.

I bovini tubercolosi, quando i proprietari non preferiscano di abatterli, dovranno essere posti sotto sequestro sanitario e mantenuti in permanenza separati dai sani, onde evitare che questi possano contagiarsi. Nel caso di animali stabulati, le poste che occupavano i malati, nonchè gli oggetti od utensili rimasti esposti al contagio, saranno accuratamente disinfettati.

Art. 3.

La importazione dei bovini in Sardegna, oltre che alla osservanza delle speciali norme già in vigore per la protezione sanitaria degli allevamenti dell'Isola, è subordinata alla presentazione di un certificato veterinario attestante che il bovino cui il certificato riferisce si ha subito, da non oltre 10 giorni, con esito favorevole, la prova della tubercolina eseguita col metodo classico.

Il certificato dovrà portare il visto del veterinario provinciale della Provincia nel cui territorio trovasi il Comune di origine degli animali.

Per i bovini di provenienza dall'estero, detto certificato dovrà essere rilasciato, al luogo di origine, da un veterinario di Stato o appositamente autorizzato dallo Stato.

Il certificato avrà la durata di giorni 15 da quello del rilascio.

Art. 4.

Entro due mesi dall'avvenuta importazione nell'Isola, i bovini saranno sottoposti ad una nuova prova della tubercolina, da eseguirsi, gratuitamente, a cura del veterinario provinciale della Provincia dove i bovini saranno stati condotti.

Gli animali eventualmente riconosciuti infetti, saranno sottoposti all'osservanza delle disposizioni stabilite dal precedente articolo 2.

I trasgressori alla presente ordinanza, che andrà in vigore col 1° marzo 1930, saranno puniti a norma dell'art. 79 del regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533.

Roma, addì 1° febbraio 1930 - Anno VIII "

p. Il Ministro: ARPINATI.

(1021)

DECRETI PREFETTIZI:

**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 11419-10586.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Amalia Merlak di Giovanni, nata a Trieste il 2 febbraio 1902 e residente a Trieste, via del Bosco, 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Merlini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Amalia Merlak è ridotto in « Merlini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(223)

N. 11419-10584.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Federico Merlak di Giovanni, nato a Trieste l'8 novembre 1899 e residente a Trieste, via del Bosco, n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Merlini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Federico Merlak è ridotto in « Merlini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

*Il prefetto: PORRO.*

(224)

N. 11419-10603.

**IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Milic fu Giuseppe, nato a Trieste il 4 gennaio 1898 e residente a Trieste, via Madonnina, n. 39, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Emili »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Milic è ridotto in « Emili ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

*Il prefetto: PORRO.*

(225)

**PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE  
AL PARLAMENTO**

**MINISTERO DELLE FINANZE**

S. E. il Ministro per le finanze, in data 6 febbraio 1930-VIII, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 dicembre 1929, n. 2171, concernente variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1929-30 e per la convalidazione dei Regi decreti 30 dicembre 1929, n. 2170; 30 dicembre 1929, n. 2221, e 30 dicembre 1929, n. 2240, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

(1027)

**DISPOSIZIONI E COMUNICATI**

**MINISTERO DELLE FINANZE**

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Smarrimento di ricevute.**

(1ª pubblicazione).

Elenco n. 119.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 — Data: 26 gennaio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria di Ascoli Piceno — Intestazione: Ferracuti Annita di Alessandro.

vedova Valori — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 7ª serie, 1 — Capitale: L. 500, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 — Data: 28 luglio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Naddeo Giuseppe fu Vito, per conto del comune di Bella — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 392, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1º luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 159 — Data: 26 gennaio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Cavallo Alberto di Luigi — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 70, consolidato 3,50 %, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 598 — Data: 19 agosto 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Carità Edoardo fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 140, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1º luglio 1929.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 1º febbraio 1930 - Anno VIII

*Il direttore generale: CIARROCCA.*

(997)

**MINISTERO DELLE FINANZE**

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 30.

**Media dei cambi e delle rendite  
dell'8 febbraio 1930 - Anno VIII**

Francia	74.90	Belgrado	33.75
Svizzera	368.92	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.93	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.669	Norvegia	5.105
Spagna	251 —	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.063	Svezia	5.125
Berlino (Marco oro)	4.565	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.107
Praga	56.58	Rendita 3.50 %	67.30
Romania	11.35	Rendita 3.50 % (1902)	62 —
Peso Argentino } Oro	16.34	Rendita 3 % lordo	40.65
} Carto	7.17	Consolidato 5 %	80.10
New York	19.096	Obblig. Venezia 3.50 %:	
Dollaro Canadese	18.90	I serie	73.70
Oro	368.46	II serie	73.10

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

**Scambio di ratifiche tra l'Italia e l'Austria.**

Il giorno 28 gennaio 1930 il R. Ministro in Vienna ha proceduto in confronto col Plenipotenziario austriaco allo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione relativa alla navigazione aerea con Protocollo aggiunto, stipulati in Roma fra l'Italia e l'Austria l'11 maggio 1928.

Detti Atti, approvati con legge 24 dicembre 1928, n. 3436, sono entrati in vigore a partire dalla data dello scambio anzidetto.

(1098)

ROSSI ENRICO. gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.